

S 1105/23

RGL 1533/2023

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dr. Tommaso Mainenti all'udienza odierna sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia promossa con ricorso del 4.4.2023

da

A (avv. Nunziata)

contro

MIM-USR Campania-AT Salerno (difesa interna)

Motivi della decisione

La domanda è fondata.

In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi; il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato (Cass. nn. 2924 del 2020; 31150 del 2019). Con la precisazione che ai fini della ricostruzione della carriera va computato anche l'anno 2013 atteso che il blocco stipendiale non si riferiva a tale profilo.

Quanto alla prescrizione, opera il principio di cui a Cass. n. 2232 del 2020.

IL GIUDICE
Dott. Tommaso Mainenti



Da ciò la pronuncia in dispositivo.

Spese secondo soccombenza.

PQM

accoglie la domanda e per l'effetto riconosciuto l'invocato diritto condanna l'Amministrazione convenuta alla ricostruzione della carriera delle parti ricorrenti con computo integrale, a fini giuridici ed economici, del servizio pre ruolo con computo della prescrizione come in motivazione;

Nocera Inferiore, li 28.6.2023

IL GIUDICE
Dott. Tommaso Mainenti

